

## TRIBUNALE DI ANCONA

### Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7 e 7 bis, Legge 3/2012

I sottoscritti sig.ri Loredana Cangiano, nata a Napoli il 20.7.1974, residente ~~ad~~  
~~\_\_\_\_\_~~, C.F.: CNGLDN74L60F839O e Vincenzo Roberto, nato  
a Napoli il 3.4.1971, residente ad ~~\_\_\_\_\_~~ C.F.:  
RBRVCN71D03F839G, entrambi elettivamente domiciliati ad Ancona in via  
Astagno 3 presso la persona e lo studio dell'Avv. Jacopo Morico, C.F.:  
MRCJCP71D19A271Y (fax 071/205356 – pec: [jacopo.morico@pec-  
ordineavvocatiancona.it](mailto:jacopo.morico@pec-ordineavvocatiancona.it) per eventuali notificazioni o comunicazioni), che li  
rappresenta e difende per procura apposta in calce al presente atto,

#### PREMESSO CHE

- 1) gli odierni istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) i sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano sono coniugati e conviventi in regime di comunione dei beni;
- 3) sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7, comma 2 della Legge 3/2012, in quanto gli istanti:
  - non hanno mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex Legge 3/2012;
  - non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
  - hanno fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- 4) gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 5) tale squilibrio trova le sue radici nella crisi economica globale che ha avuto inizio e sviluppo a far data dall'anno 2008, oltre che a fattori negativi di carattere soggettivo. Il sig. Roberto, dopo avere svolto l'attività di artigiano (idraulico), nel luglio 2003 è stato assunto da EDMA Reti Gas s.r.l. di Ancona, società presso cui ancora oggi lavora quale operaio specializzato (doc. 1); la sig.ra Cangiano, all'epoca casalinga, era già

madre del primo figlio [REDACTED] Roberto, nato nel [REDACTED] ed oggi diplomato; in seguito, nel [REDACTED], dalla coppia è nata anche la seconda figlia [REDACTED] Roberto (doc. 2). La famiglia viveva e vive presso la residenza di [REDACTED] immobile acquistato in virtù di contratto di mutuo stipulato con MPS S.p.A. (doc. 3). Nel 2009, anche ma non solo per fare fronte alle crescenti esigenze della famiglia, la sig.ra Cangiano – con altri soci – costituiva la società [REDACTED] s.r.l. e procedeva all'acquisto di un ramo d'azienda della società [REDACTED] s.r.l., cui era legale rappresentante il noto chef [REDACTED], per la gestione di un bar situato nel centro storico di Ancona (doc. 4); al fine di sostenere l'inizio dell'attività imprenditoriale, la sig.ra Cangiano e gli ex soci sottoscrivevano un contratto di mutuo con l'allora Banca delle Marche S.p.A. per l'importo di € 150.000,00, garantito dagli immobili di alcuni soci e, tra l'altro, dalla firma della stessa sig.ra Cangiano (doc. 5). Tale iniziativa imprenditoriale, idealmente votata al successo anche in considerazione dei risultati raggiunti dalla precedente gestione, si rivelava ben presto insostenibile e non remunerativa: l'acuirsi degli effetti negativi della c.d. "crisi economica globale", unitamente alle incomprensioni ed ai dissidi tra i soci, non dopo alcuni tentativi di rifinanziamento dell'impresa, causavano l'insolvenza della [REDACTED] s.r.l. e la sua conseguente dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Ancona, in virtù della sentenza 3.4.2012 (il fallimento verrà poi chiuso ex art. 118 n. 3, L.F. in data 13.9.2016 – doc. 6). L'indebitamento della s.r.l. era ulteriormente aggravato da una posizione di scoperto di conto corrente per circa € 13.000,00 ancora nei confronti dell'ex Banca delle Marche S.p.A. che in data 4.5.2012 procedeva esecutivamente nei confronti dei soci e garanti di [REDACTED] s.r.l. sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e Cangiano Loredana, pignorando le rispettive proprietà immobiliari, compresa tra queste la quota riferibile alla odierna istante della propria casa coniugale (doc. 7). La procedura esecutiva assumeva il numero di R.G. [REDACTED] del Tribunale di Ancona, debitori i suddetti sig.ri [REDACTED] e Cangiano Loredana. Nel corso della procedura, i condebitori solidali della sig.ra Cangiano, evidentemente in virtù di accordi separati con la creditrice (di cui si è chiesto conto al difensore dell'Istituto di credito procedente, successivamente anche sollecitato, senza tuttavia ricevere ad oggi alcuna risposta) venivano estromessi dal giudizio (doc. 8), in ordine al quale oggi l'unico bene oggetto di esproprio è quindi l'abitazione dei sig.ri Roberto e Cangiano. Inoltre, dopo circa 5

anni dall'inizio della procedura promossa da Banca delle Marche S.p.A., periodo durante il quale gli odierni istanti avevano sempre tempestivamente corrisposto le rate di mutuo in favore di MPS S.p.A. e di cui all'accordo per l'acquisto della casa, pertanto senza un valido motivo a sostegno, nel marzo 2017 lo stesso MPS S.p.A. risolveva unilateralmente il vincolo, adducendo un invece non sussistente inadempimento (doc. 9) e, nel marzo 2019, interveniva nel procedimento esecutivo (doc. 10), tra l'altro chiedendo la sospensione della disposta vendita al fine di poter procedere al pignoramento anche della porzione di immobile riferibile al sig. Roberto, il quale sino a quel momento non era parte nel procedimento di cui si tratta; veniva conseguentemente iscritta a ruolo anche la causa R.G. Es. Imm. n. [REDACTED] del Tribunale di Ancona, successivamente riunita alla già pendente [REDACTED] di cui sopra. A far data dalla cessazione dell'attività di impresa della sig.ra Cangiano, quest'ultima non è riuscita a reperire una occupazione lavorativa sino alla data del 18.10.2021 quando la stessa è stata assunta da [REDACTED] S.p.A. in virtù di contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato (sino ad oggi prorogato e presumibilmente anche in futuro) con mansioni di addetta alle vendite/commissa presso la [REDACTED] di Ancona (doc. 11); pertanto, il sig. Roberto, unico fornitore di reddito a sostegno della famiglia, da circa 10 anni è costretto a ricorrere a prestiti e finanziamenti, anche con cessione di un quinto del proprio stipendio, peraltro sempre onorati grazie al puntuale adempimento delle relative obbligazioni;

- 6) in questa situazione, visto l'art. 7 *bis* della Legge 3/2012 rubricato "Procedure familiari", che dispone come i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando *gli stessi sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune* - nel caso di specie ricorrono entrambe le ipotesi – i sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano hanno depositato istanza avanti l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona (doc. 12), che ha nominato gestore della procedura l'Avv. Gessica Mattei di Jesi (doc. 13), la quale ha accettato l'incarico ed ha ricevuto copia della documentazione rilevante ai fini della procedura;
- 7) successivamente, l'Avv. Mattei ha predisposto e consegnato la propria relazione ex art. 9, comma 3-bis.1, Legge 3/2012, allegata alla presente istanza unitamente ai documenti (doc. 14);
- 8) I ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta

dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (doc. 15);

- 9) il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
- 10) i sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano presentano una complessiva posizione debitoria pari a € 163.322,85. Alle questa cifra si sommano le spese di procedura per l'O.C.C. ammontanti ad € 7.000,00 oltre accessori (doc. 16) e le competenze e spese per la presente procedura (doc. 17).
- 11) i ricorrenti formulano la presente proposta di accordo nel tentativo di salvare l'unico immobile di proprietà e residenza familiare offrendo ai creditori un valore ben superiore a quello di immediato realizzo.

Tutto ciò premesso, i sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano, *come in epigrafe* rappresentati, difesi e domiciliati,

#### **CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale di Ancona, previ gli adempimenti di rito

#### **VOGLIA**

disporre l'immediata sospensione – *inaudita altera parte* - della procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es. Imm. n. 211/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato al 24 novembre 2021;

#### **VOGLIA**

altresì ammetterli alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 9 e s.s. della Legge 3/2012, secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la relativa fattibilità del professionista nominato avente funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, Avv. Gessica Mattei.

**###**

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare la pedissequa proposta di accordo, e quindi consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, gli istanti espongono quanto segue:

**SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Come anticipato nelle premesse, lo squilibrio perdurante tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile trae origine dalla fallimentare iniziativa imprenditoriale tentata dalla sig.ra Cangiano nell'autunno del 2009, quando la stessa si è indebitata in maniera rilevante per l'acquisto del ramo di azienda di cui alla gestione di un bar nel centro storico di Ancona.

Il totale insuccesso commerciale di cui alla costituita s.r.l. non solo ha comportato la carenza di quell'apporto di reddito ulteriore che la famiglia degli istanti aveva ipotizzato e cercato di ottenere, ma anche l'emergere di una situazione debitoria tale da provocare il pignoramento immobiliare della casa di residenza della coppia (allora come ora con due figli a carico); inizialmente, soltanto in ordine alla quota di proprietà della sig.ra Cangiano, ma successivamente, una volta appreso da MPS S.p.A. della pendenza del procedimento esecutivo e nonostante il pagamento tempestivo e continuativo delle rate di mutuo da parte del sig. Roberto, nella sua interezza, con il coinvolgimento diretto anche del coniuge estraneo all'azienda fallita.

Nel corso degli anni, il solo stipendio del sig. Roberto non è stato sufficiente a fare fronte a tutte le spese della famiglia e pertanto quest'ultimo ha fatto ricorso a prestiti e finanziamenti (cambio della caldaia dell'appartamento; ristrutturazione del condominio; acquisto di una autovettura usata per la moglie), risultando peraltro sempre adempiente. Tale situazione di *sopravvivenza* ha però impedito la possibilità di rinegoziare i debiti più rilevanti e che hanno dato origine alla procedura esecutiva in procinto di concludersi con la cessione coattiva della casa residenziale degli istanti: il (residuo) mutuo MPS S.p.A. per l'acquisto dell'unico immobile di proprietà ed il mutuo contratto per l'acquisto dell'azienda.

#### **SULLA SOLVIBILITA' DEI PROPONENTI**

Riguardo la solvibilità ed la diligenza nell'adempiere le obbligazioni, si rileva come gli istanti non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; gli stessi hanno acceso il mutuo ipotecario in ordine alla casa di residenza potendolo comodamente sostenere: ne è prova la circostanza per cui la famiglia ha sempre tempestivamente corrisposto la non rilevantissima rata (circa € 320,00 mensili), anche a seguito del fallimento dell'azienda di cui si è sopra scritto, sino a quando MPS S.p.A., appresa la pendenza della procedura esecutiva immobiliare e comunque in difetto di adempimento da parte dei debitori, ha unilateralmente sospeso l'apprensione mensile delle somme concordate, per poi intimare la risoluzione del contratto. La condotta dell'Istituto di credito, oltre che ingiustificata (tale motivo di recesso non è contemplato nel relativo contratto) è stata particolarmente penalizzante solo

considerando l'ipoteca di primo grado vantata, che avrebbe consentito in ogni caso alla banca toscana di soddisfarsi con precedenza su qualsiasi altro creditore. Lo stipendio del sig. Roberto è poi stato idoneo e sufficiente ai fini dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte successivamente in virtù di prestiti e finanziamenti con rientro rateale.

Non così invece, in ordine ai debiti della sola sig.ra Cangiano, relativi al tentativo di iniziativa imprenditoriale: è evidente che la stessa, la quale ha ottenuto soltanto recentemente un impiego che le consente un guadagno medio mensile di circa € 800/900,00, non può essere in grado di corrispondere in un'unica soluzione alla Banca che aveva fornito gli importi per l'acquisto dell'azienda la somma di circa € 50/60.000,00, pari alla sua quota di debito.

## **SULLA SITUAZIONE DEI PROPONENTI**

### **Situazione personale e reddituale**

Gli istanti sono coniugati in regime di comunione dei beni ed hanno due figli, di cui uno maggiorenne, appena diplomato, ma non ancora inserito nel mondo del lavoro ed una di soli dieci anni, che frequenta la scuola elementare; entrambi sono a carico dei genitori e con questi naturalmente convivono.

Il sig. Vincenzo Roberto lavora da molti anni (2003) alle dipendenze della società EDMA Reti Gas s.r.l. di Ancona quale operaio specializzato con contratto a tempo indeterminato e percepisce redditi annuali di circa € 29.000 (doc. 18), per un mensile netto di circa € 1.600,00 (si confronti il documento 1).

La sig.ra Cangiano – come sopra evidenziato – soltanto di recente ha ottenuto un lavoro e percepisce la somma netta mensile di circa € 800,00 (si confronti il documento 11).

### **Immobile**

Il patrimonio immobiliare degli odierni istanti è costituito unicamente dall'appartamento di [REDACTED] la casa coniugale dove gli stessi vivono ed attualmente oggetto del procedimento espropriativo R.G. n. [REDACTED] del Tribunale di Ancona. Il prezzo base d'asta di cui al prossimo esperimento, fissato per il 24 novembre 2021, è di € 63.907,74 (doc. 19).

### **Mobili registrati**

In ordine ai beni mobili registrati, il sig. Roberto è proprietario dell'autovettura Alfa Romeo GT targata [REDACTED] immatricolata per la prima volta nell'anno 2004, il cui presumibile valore attuale – considerate le valutazioni fornite dai maggiori siti web specializzati e le reali condizioni del mezzo – può attestarsi tra

€ 1.000,00 ed € 2.000,00. La sig.ra Cangiano è invece proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata [REDACTED] immatricolata per la prima volta nell'anno 2009, il cui presumibile valore attuale – considerate le valutazioni fornite dai maggiori siti web specializzati e le reali condizioni del mezzo – può attestarsi tra € 2.500,00 ed € 3.500,00 (doc. 20).

#### **Mobili**

Gli istanti sono inoltre i proprietari dei beni mobili consistenti negli arredi della casa familiare il cui valore è stimato in € 2.000,00 e tuttavia rientrano tra i beni impignorabili.

Il sig. Roberto è titolare del c/c n. [REDACTED] acceso presso la filiale MPS S.p.A. di Via San Martino 27 ad Ancona, dove viene accreditato lo stipendio e la sig.ra Cangiano è titolare di una carta prepagata *Genius Card* Unicredit Banca S.p.A..

#### **SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI PROPONENTI**

Il sig. Vincenzo Roberto ha una complessiva posizione debitoria, compresi i debiti di cui ai prestiti personali ed alla cessione del quinto dello stipendio (per un ammontare complessivo di € 52.714,12,00), pari ad **€ 108.767,87** compresi i costi dell'O.C.C. e della presente procedura.

I debiti sono così ripartiti:

##### **Debiti privilegiati:**

**MPS S.p.A.:** il più rilevante debito privilegiato gravante sul sig. Vincenzo Roberto è quello di cui al mutuo fondiario stipulato il 23.11.2001 con MPS S.p.A. per l'acquisto della casa di abitazione. L'importo residuo a debito – come da indicazione nella centrale dei rischi della Banca d'Italia – in solido con la sig.ra Cangiano, è pari ad € 92.277,00 e, per quota, **€ 46.138,50**;

**Regione Marche:** il sig. Roberto è attualmente in debito in ordine all'imposta non versata per la proprietà dell'autovettura (bollo) per **€ 1.329,37**, di cui € 1.027,24 in privilegio di grado 20 ed € 302,13 in via chirografaria;

##### **Debiti Chirografari:**

**Agenzia delle Entrate:** il sig. Roberto è attualmente in debito in ordine ad un'ammenda – probabilmente prescritta - per **€ 1.085,88**;

**Prestiti e finanziamenti:** il sig. Roberto è attualmente obbligato a restituire ratealmente le somme ricevute a titolo di prestiti personali o finanziamenti; nei confronti di Compass Banca, il ricorrente è esposto per € 3.063,20 (rate mensili da € 151,66) e per € 15.220,92 (rate mensili da € 291,71); inoltre il sig. Roberto

è vincolato nei confronti di Pitagora, in ordine alla cessione di un quinto del proprio stipendio (per € 313,00 mensili), a fronte di un prestito da rifondere per complessivi € 34.430,00. Così complessivamente € 52.714,12;

**Debiti comuni ad entrambi gli istanti:**

**Spese procedura esecutiva:** il sig. Roberto può essere ritenuto in debito – in via forfettaria - in ordine alle spese della procedura esecutiva n. ~~2/2020~~ del Tribunale di Ancona (come riunita con la successiva incardinata anche nei suoi confronti) per l'importo indicativamente individuato in € 1.500,00; ciò, in considerazione del fatto che la procedura contro il sig. Roberto è stata promossa soltanto nell'anno 2020 ed in pratica in difetto di qualsiasi attività ed in ogni caso le spese del procedimento di cui si tratta non potranno essere poste integralmente a carico degli odierni istanti in virtù degli atti di rinuncia parziale dei creditori, che così hanno assunto anche l'onere delle relative spese;

**Spese O.C.C.:** (credito privilegiato, in prededuzione) nella misura del 50% di cui al preventivo del gestore, per € 3.500,00, oltre accessori;

**Spese presente procedura:** (credito privilegiato, in prededuzione) nella misura del 50% di cui al preventivo del gestore, per € 2.500,00, oltre accessori;

**Totale: € 108.767,87**

###

La sig.ra Loredana Cangiano ha una complessiva posizione debitoria pari a € 119.769,10 compresi i costi dell'O.C.C. e della presente procedura.

**Debiti privilegiati:**

**MPS S.p.A.:** Il più rilevante debito privilegiato gravante sulla sig.ra Loredana Cangiano è quello di cui al mutuo fondiario stipulato il 23.11.2001 con MPS S.p.A. per l'acquisto della casa di abitazione. L'importo residuo a debito – come da indicazione nella centrale dei rischi della Banca d'Italia – in solido con la sig.ra Cangiano, è pari ad € 92.277 e, per quota, € 46.138,50;

**Purple SPV s.r.l.:** il debito di cui si tratta è quello relativo al mutuo 29.9.2009, allora stipulato con Banca delle Marche S.p.A. per complessivi € 150.000,00. I garanti in ordine a tale contratto di mutuo, oltre la sig.ra Cangiano, erano i sig.ri ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ (già debitori esecutati in ordine alla procedura espropriativa immobiliare n. ~~2/2020~~ del Tribunale di Ancona, nei cui confronti il creditore procedente ha rinunciato agli atti, evidentemente in seguito ad un accordo) e i sig.ri ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ ed ~~XXXXXXXXXX~~ (anche nei cui confronti la creditrice aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. ~~1/2020~~).

~~2011~~ 2011 del Tribunale di Ancona, titolo utilizzato per l'intervento nel processo di esecuzione immobiliare suddetto, per ulteriori € 15.000,00 circa). In sintesi, i debiti gravanti sulla sig.ra Cangiano in ordine a tale creditore risultano essere di € 50.000,00 (in virtù della rinuncia nei confronti degli altri due debitori eseguiti) e di € 15.000,00 in virtù della mancata azione nei confronti dei condebitori solidali;

**Regione Marche:** la sig.ra Cangiano è attualmente in debito in ordine all'imposta non versata per la proprietà dell'autovettura (bollo) per € 1.130,60, di cui € 898,56 in privilegio di grado 20 ed € 232,04 in via chirografaria;

**Debiti Chirografari:**

**Spese procedura esecutiva:** la sig.ra Cangiano può essere ritenuta in debito – in via forfettaria - in ordine alle spese della procedura esecutiva n. 211/2012 del Tribunale di Ancona per l'importo indicativamente individuato in € 1.500,00; ciò, in considerazione del fatto che le spese del procedimento di cui si tratta non potranno essere poste integralmente a carico degli odierni istanti in virtù degli atti di rinuncia parziale dei creditori, che così hanno assunto anche l'onere delle relative spese;

**Debiti comuni ad entrambi gli istanti:**

**Spese O.C.C.:** (credito privilegiato, in prededuzione) nella misura del 50% di cui al preventivo del gestore, per € 3.500,00, oltre accessori;

**Spese presente procedura:** (credito privilegiato, in prededuzione) nella misura del 50% di cui al preventivo del gestore, per € 2.500,00, oltre accessori;

**Totale: € 119.769,10**

###

**SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI PROPONENTI E DEL LORO NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare è composto dai sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano e dai due figli, ~~\_\_\_\_\_~~ maggiorenni ma non economicamente indipendente (nato il ~~4/11/1993~~) e ~~\_\_\_\_\_~~, minorenni in età scolare (nata il ~~2/11/1995~~), entrambi economicamente e fiscalmente a carico della famiglia. Il nucleo familiare sostiene spese vive necessarie per € 1.646,55,00 al mese così come riportato nel prospetto in allegato (compreso tuttavia quanto corrisposto in ordine alle rate di cui ai prestiti; tale importo risulterebbe ridotto in caso di omologa, in ordine agli importi da corrispondere a titolo di restituzione dei prestiti e finanziamenti - doc. 21).

## SULLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che formulano i debitori prevede un accordo dilatorio con remissione parziale del debito e verrà onorata con i redditi da lavoro dipendente dei sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano. Infatti, come evidenziato nei punti che precedono, gli istanti possono garantire mensilmente in favore dei creditori, detratte le spese vive per il sostentamento del nucleo familiare, l'importo di € 800,00 con cui far fronte alla proposta di accordo.

Ciò premesso, si illustrano le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con la preliminare considerazione che la fattibilità della proposta stessa, non può prescindere dalla immediata declaratoria di sospensione – *inaudita altera parte* - della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. Imm. n. ~~12000~~ 2012 del Tribunale di Ancona; in effetti, se l'immobile degli odierni istanti dovesse essere ceduto in occasione della più che imminente gara d'asta fissata per il 24 novembre 2021, gli stessi si troverebbero a doversi procurare un nuovo alloggio e gli importi sopra individuati per la soddisfazione dei creditori dovrebbero essere necessariamente impiegati per il reperimento di una abitazione.

### Ipotesi di accordo e descrizione della proposta

La proposta di accordo avanzata dai sig.ri Roberto e Cangiano prevede la soddisfazione parziale di tutti i creditori, sia i privilegiati che i chirografari e la formazione di classi.

Il criterio di formazione delle classi riguarda principalmente la natura privilegiata o chirografaria dei vari crediti, sebbene tenendo in considerazione anche la concreta situazione debitoria e processuale della vicenda che ci occupa: nella prima classe è contemplato esclusivamente il debito di cui al contratto di mutuo fondiario nei confronti di MPS S.p.A., accordato per l'acquisto della prima (ed unica) casa di abitazione dei proponenti e garantito da ipoteca di primo grado; considerato il prezzo base dell'asta di cui al procedimento esecutivo immobiliare (con ribasso di legge) per € 63.907,74 (a fronte di un debito di circa € 92.000,00) è praticamente certo che il credito nei confronti di Purple SPV s.r.l. (creditore ipotecario di secondo grado), in caso di cessione coattiva del bene, anche considerate le spese di procedura, non sarà soddisfatto neppure parzialmente; per tale ordine di motivi, quest'ultimo credito, anche se di natura privilegiata, non viene inserito nella medesima classe del primo, ma in una seconda classe unitamente al credito chirografario di cui allo scoperto di conto corrente in capo

al medesimo creditore Purple SPV s.r.l.. La terza classe è quella di cui ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativi ai bolli auto ed all'ammenda; la quarta classe è dedicata agli Istituti di credito e società finanziarie che hanno concesso prestiti al sig. Roberto; la quinta classe è invece riferibile alle spese della procedura esecutiva.

**Prima classe:** la proposta di accordo di composizione della crisi prevede la soddisfazione parziale del creditore privilegiato MPS S.p.A. attraverso un piano rateale che attribuirà al suddetto Istituto una soddisfazione pari al **80%** del credito vantato in via privilegiata con la corresponsione somma di **€ 73.821,60** (detta somma è ben superiore al valore dell'immobile degli istanti al prossimo esperimento d'asta, fissato in € 63.907,74).

**Seconda classe:** la proposta di accordo prevede la soddisfazione del credito privilegiato di cui al mutuo originariamente stipulato con Banca delle Marche S.p.A., unitamente al credito chirografario di cui allo scoperto di c/c, per complessivi € 65.000,00 (€ 50.000,00 ed € 15.000,00), nella misura del **30%** con la corresponsione rateale della somma di **€ 19.500,00**. Si consideri che – come sopra specificato – l'alternativa di cui all'esito della gara d'asta in esecuzione immobiliare probabilmente non garantirebbe alcun pagamento in favore di questo creditore.

**Terza classe:** la proposta di accordo prevede la soddisfazione dei crediti privilegiati e non di cui ai bolli auto, unitamente al credito chirografario di cui all'ammenda, per complessivi € 3.545,85, nella misura del **80%** con la corresponsione rateale della somma di **€ 2.836,68**.

**Quarta classe:** la proposta avanzata nei confronti degli Istituti di credito e delle società finanziarie che hanno concesso prestiti al sig. Roberto per complessivi € 52.714,12 – cioè Compass Banca e Pitagora – creditori chirografari, prevede il pagamento rateale del dovuto, nella misura del **60%** del credito, così per complessivi **€ 31.628,47**;

**Quinta classe:** la proposta di accordo prevede la soddisfazione dei crediti in ordine alle spese della procedura esecutiva, per complessivi € 3.000,00, nella misura del **80%** con la corresponsione rateale della somma di **€ 2.400,00**.

Inoltre, la proposta di accordo prevede la soddisfazione dei crediti privilegiati e prededuttivi in ordine alle spese di procedura e per O.C.C., per complessivi € 12.000,00 oltre accessori fiscali, da corrispondere integralmente e con precedenza rispetto agli altri.

Pertanto, a fronte di un debito complessivo di € 228.536,97, i ricorrenti pagherebbero l'importo complessivo e rateale di € 130.186,75, oltre le spese di procedura e per l'O.C.C. per ulteriori € 12.000,00 oltre accessori fiscali, per complessivi € 14.844,00 circa e così definitivamente € 145.030,75 da corrispondersi in rate mensili da € 800,00 per un periodo totale di circa 15 anni.

###

#### **Attestazione della proposta di accordo con i creditori**

Gli istanti al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla Legge 3/2012, si sono rivolti all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona per richiedere la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento; in data 8.11.2021 il Referente dell'O.C.C. nominava come gestore l'Avv. Gessica Mattei, nata il 21.2.1979 a Jesi (AN) C.F.: MTTGSC79B61E388L con studio professionale a Jesi (AN) in Via W. Tobagi 39 (P.E.C.: gessica.mattei@pec-ordineavvocatiancona.it – FAX: 0731/56469); la predetta professionista, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Legge 3/2012, ha attestato la proposta di accordo dei debitori, sostenendo espressamente *"Ricevuta ed esaminata la documentazione di cui all'elenco che precede, il sottoscritto ha potuto apprezzare la veridicità della rappresentazione dei 5 debitori, nonché la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a sostegno della domanda. [...]. In conclusione, esaminata la documentazione fornita dai debitori, verificate a campione le poste di debito fiscale, previdenziale e bancario, risulta che effettivamente le obbligazioni oggetto del debito contratto, assunte volontariamente dai sig.ri Roberto Vincenzo e Cangiano Loredana, possano essere riconducibili alle esigenze della vita familiare. Si ritiene pertanto che l'assunzione di tali obbligazioni sia stata effettuata in difetto di carenza di diligenza. L'esposizione debitoria di cui si tratta non scaturisce dunque da obbligazioni assunte in maniera eventualmente sconsigliata od imprudente. [...] L'attività di verifica e controllo effettuata inoltre, lascia ragionevolmente ritenere che i ricorrenti – come peraltro gli stessi hanno dichiarato ed attestato anche per iscritto - non abbiano realizzato alcuna condotta o azione in danno dei creditori. [...] In ordine all'alternativa liquidatoria, si evidenzia come questa debba considerarsi peggiorativa rispetto ai termini del proposto accordo. [...] Tutto ciò premesso, considerata l'attendibilità dei dati forniti dai debitori istanti, esaminata la documentazione prodotta ed effettuate le relative verifiche, SI ATTESTA la ragionevole fattibilità della proposta di accordo di composizione della crisi su cui si basa la domanda, in quanto il piano stesso appare coerente, potendo astrattamente condurre a risultati ragionevolmente conseguibili."*

## **SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Come anche sopra accennato, la proposta di accordo presenta rilevanti aspetti di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Gli istanti sono proprietari della casa di abitazione, oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G. 2012 pendente dinanzi al Tribunale di Ancona.

Il valore dell'immobile degli istanti al prossimo esperimento d'asta è stato fissato in € 63.907,74. Considerando tale importo, qualora l'immobile dovesse essere aggiudicato all'offerta minima, il ricavato non sarebbe sufficiente al soddisfacimento di tutti i crediti, ivi comprese le spese della procedura esecutiva immobiliare che a seguito dell'aggiudicazione sarebbero maggiori. Al contrario, con l'approvazione della presente proposta, si avrebbe altresì il vantaggio di ridurre sensibilmente il compenso spettante al delegato alla vendita e le ulteriori prevedibili spese di pubblicità delle vendite giudiziarie (giornali, siti internet e postali) a carico dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare individuale. L'immobile di proprietà degli istanti è ipotecato e resterà tale come garanzia per tutta la durata della procedura.

Alla luce delle predette osservazioni si ritiene quindi più conveniente per i creditori l'odierna proposta rispetto al fisiologico esito della procedura esecutiva immobiliare pendente.

## **SUL DILAZIONAMENTO ULTRANNUALE DEL CREDITO PRIVILEGIATO**

La proposta avanzata dai debitori è da considerarsi ammissibile e non appare in contrasto con l'art.8 comma 4 della L. 3/2012 in quanto, come da giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte di Cassazione *"negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art.8, comma IV, Legge n.3 del 2012,.....purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto [...]"*(Cass. n. 17834/2019). Ed ancora – in senso analogo - con altra recente sentenza (Cass. n. 27544/2019), ed in riferimento ad una proposta di piano del consumatore che prevedeva una dilazione dei pagamenti di significativa durata, la Suprema Corte ulteriormente ha ribadito come tale proposta sia omologabile *"non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori [...]"*. Orbene, la massima ricavabile dalle richiamate sentenze dalla Suprema Corte, se appare certamente riferibile al piano del consumatore, assume una valenza e portata maggiore nel caso di una proposta di accordo di composizione della crisi ex art.

7, Legge 3/2012, ove la valutazione afferente alla fattibilità/vantaggiosità dell'accordo è rimessa ai creditori in relazione ai loro specifici interessi; ammettendosi – in tal sede - il sindacato del Giudice, esteso alla legittimità dell'accordo sotto il solo profilo giuridico, ovvero relativo alla valutazione circa la corrispondenza della proposta ai requisiti e documenti richiesti dalla normativa *ex lege* 3/2012. Per mero scrupolo, si precisa come la proposta d'accordo formulata dagli istanti appaia legittima anche sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento, posto che la stessa, valutata secondo i dettami mutuati dalla Legge n. 89/2001 (c.d. "Legge Pinto"), non trova applicazione nelle procedure da sovraindebitamento, e ciò alla luce della considerazione di come - al di là del limite semestrale indicato dall'art. 12 bis, comma VI, relativo alla fase che va dalla presentazione della proposta all'omologazione - tutti gli eventi successivi sono del tutto estranei alla procedura, ma interessano l'esecuzione dell'accordo che assume valenza privatistica, toccando esclusivamente il rapporto che si viene a creare tra le parti. Inoltre, pare opportuno considerare che il mutuo oggetto del presente piano era stato contratto per 30 anni e che comunque i mutui fondiari vengono concessi con una durata media analoga a quella proposta nella presente procedura. Infatti, la durata media del mutuo in Italia si aggira intorno a 25 anni. La maggioranza dei mutui stipulata (74,3%) ha una durata compresa tra 21 e 30 anni secondo i dati Istat. Di conseguenza non si impone un grosso sacrificio per la banca che rimarrebbe comunque garantita dall'ipoteca sull'immobile in caso di inadempimento del piano.

Infine, ancora in ordine alla procedura esecutiva immobiliare di Codesto Tribunale, rubricata all'R.G. n. ~~XXXX~~2012, si evidenzia come – in considerazione degli strettissimi tempi di cui al tentativo di evitare o comunque sospendere la gara d'asta avente ad oggetto l'abitazione di residenza dei sig.ri Roberto e Cangiano – si sia tentato di ottenere dal G.E. un provvedimento di sospensione od anche di mero rinvio: ad una prima istanza è seguito il rigetto del Giudice ed è stata depositata anche una seconda istanza a seguito dell'assunzione dell'incarico da parte del gestore della crisi di impresa, in ordine alla quale si è ancora in attesa del relativo provvedimento (doc. 24).

Tanto premesso gli istanti sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,

#### **RICORRONO**

all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, affinché, previ gli adempimenti di rito, voglia disporre l'immediata sospensione – *inaudita altera parte* - della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. Imm. n. ~~XXXX~~2012 pendente

**dinanzi al Tribunale di Ancona con prossimo esperimento d'asta fissato per il 24 novembre 2021;**

voglia inoltre ammettere i sig.ri Vincenzo Roberto e Loredana Cangiano alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 9 e s.s., Legge n. 3/2012, secondo la proposta di cui al presente atto, corredata dalla relazione attestante la relativa fattibilità del professionista nominato avente funzioni di O.C.C. e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza di cui all'art 10, comma 1, Legge 3/2012, disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori. voglia altresì dichiarare la sospensione della procedura esecutiva in essere e segnatamente della procedura R.G. Es. Imm. n. [REDACTED] 2012 del Tribunale di Ancona;

voglia inoltre dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Con osservanza.

*Ai fini del versamento del contributo unificato di dichiara che la presente procedura è sottoposta al versamento in misura fissa di € 98,00.*

Si produce:

- 1 – tre buste paga sig. Vincenzo Roberto;
- 2 – certificato stato famiglia;
- 3 - mutuo MPS S.p.A.;
- 4 – contratto preliminare e definitivo cessione ramo d'azienda [REDACTED] s.r.l.;
- 5 – mutuo Banca delle Marche S.p.A.;
- 6 – estratto sentenza e decreto chiusura Fall. [REDACTED] s.r.l.;
- 7 - atto pignoramento Banca delle Marche S.p.A.;
- 8 – atti estinzione parziale procedura esecutiva immobiliare;
- 9 - comunicazione risoluzione contrattuale MPS S.p.A.;
- 10 – atto intervento MPS S.p.A.;
- 11 – contratto lavoro Loredana Cangiano;

- 12 – istanza O.C.C.;
- 13 – provvedimento O.C.C.;
- 14 – relazione Avv. G. Mattei;
- 15 – visure CTC e Centrale rischi Banca d'Italia;
- 16 – preventivo Avv. G. Mattei;
- 17 – preventivo Avv. J. Morico;
- 18 – copia mod. 730 Roberto e Cangiano;
- 19 – avviso vendita asta 24.11.2021;
- 20 – copia libretti circolazione auto;
- 21 – elenco spese familiari;
- 22 – estratti di ruolo Roberto e Cangiano;
- 23 – copia documenti identità Roberto Vincenzo e Cangiano Loredana;
- 24 – copia istanza 12.11.2021 e provvedimento G.E. 15.11.2021 e copia istanza e

Si allega:

- procura in calce.

Ancona, 22 novembre 2021

Avv. Jacopo Morico

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Letto il ricorso per l'ammissione di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da

**CANGIANO LOREDANA e ROBERTO VINCENZO**

avvocato Jacopo Morico

gestore della crisi avv. Gessica Mattei

Visti gli artt. 7 e ss Legge n. 3/2012;

rilevato che a norma dell'art. 10 legge n. 3/2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie i debitori, coniugati e conviventi in regime di comunione dei beni e in quanto tali legittimati a presentare un'unica richiesta di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2012:

1. Il sig. Roberto riveste la qualifica di "debitore civile", non imprenditore, poiché le obbligazioni di cui è gravato non sono state assunte per lo svolgimento di attività di impresa o professionale propria, ma al solo fine di fronteggiare alle esigenze familiari derivate dal fallimento dell'attività imprenditoriale della moglie sig.ra Cangiano; tale circostanza è sufficiente a consentire ad entrambi gli istanti di accedere alla procedura;
2. non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 Legge n.3/2012;
3. sono residenti nel Comune di Ancona ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
4. hanno depositato la documentazione ed hanno fornito tutte le notizie di cui all'art. 9 comma 2 Legge n.3/2012;
5. hanno allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista

nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del Piano; in rapporto con la documentazione allegata dai debitori le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6. hanno formulato una proposta che prevede:

la soddisfazione parziale di tutti i creditori, sia i privilegiati che i chirografari e la formazione di classi.

Il criterio di formazione delle classi riguarda principalmente la natura privilegiata o chirografaria dei vari crediti, sebbene tenendo in considerazione anche la concreta situazione debitoria e processuale della vicenda che ci occupa: nella prima classe è contemplato esclusivamente il debito di cui al contratto di mutuo fondiario nei confronti di MPS S.p.A., accordato per l'acquisto della prima (ed unica) casa di abitazione dei proponenti e garantito da ipoteca di primo grado;

considerato il prezzo base dell'asta di cui al procedimento esecutivo immobiliare (con ribasso di legge) per € 63.907,74 (a fronte di un debito di circa € 92.000,00) è praticamente certo che il credito nei confronti di Purple SPV s.r.l. (creditore ipotecario di secondo grado), in caso di cessione coattiva del bene, anche considerate le spese di procedura, non sarà soddisfatto neppure parzialmente;

per tale ordine di motivi, quest'ultimo credito, anche se di natura privilegiata, non viene inserito nella medesima classe del primo, ma in una seconda classe unitamente al credito chirografario di cui allo scoperto di conto corrente in capo al medesimo creditore Purple SPV s.r.l.. La terza classe è quella di cui ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativi ai bolli auto ed all'ammenda; la quarta classe è dedicata agli Istituti di credito e società finanziarie che hanno concesso prestiti al sig. Roberto; la quinta classe è invece riferibile alle spese della procedura esecutiva.

Ritenuto che detta proposta non contrasti con disposizioni inderogabili di legge e che pertanto possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012

fissa

l'udienza del 03.02.2022 ore 10:00 per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 31.12.2021;

- Dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Ancona entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- Dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- Avverte i debitori che fino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Ancona, 9 dicembre 2021

Il giudice delegato  
Giuliana Filippello